



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 4375/05
Registro Generale: 6767/2005

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Carmine Volpe
Cons. Giuseppe Romeo Est.
Cons. Luciano Barra Caracciolo

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **27 Settembre 2005**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

XXXX
rappresentato e difeso dall' *Avv. MARIO CONTALDI*
con domicilio eletto in Roma *VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 63*
presso MARIO CONTALDI

contro
MINISTERO DELL'INTERNO (QUESTURA DI TORINO)
rappresentato e difeso dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR PIEMONTE - TORINO :Sezione II 1439/2004**, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO (QUESTURA DI TORINO)

Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e udito, altresì, per la parte l'avv.to CONTALDI Gianluca per delega dell'avv.to CONTALDI Mario.

Considerato che la particolare situazione dell'istante richiedeva una valutazione ulteriore della pericolosità sociale, la quale valutazione non è esclusa dalla stessa Amministrazione, che, con circolare del 9.9.2003, ha riconosciuto che "non si riscontra un pari automatismo e perentorietà delle disposizioni legislative nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno" (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6767/2005) al sol fine di consentire alla Amministrazione la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato, la quale non può essere automaticamente desunta dalla condanna penale subita.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 Settembre 2005

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6767/2005) è stata trasmessa al
.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE

